ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 5-bis

Agli effetti dell'assegnazione degli alloggi GESCAL ai lavoratori, l'attribuzione di punti quattro prevista per il caso di inabitabilita' dell'alloggio occupato dal lavoratore si intende spettante anche al lavoratore che abbia dovuto abbandonare il precedente alloggio a causa di inabitabilita' determinata dal sisma indipendentemente da eventuale successiva sistemazione alloggiativa.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	I — Pronto intervento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-5-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it